

A.S.D. Compagnia Ilcinese Arcieri Montalcino

STATUTO

Stesura approvata dall'assemblea del 16/12/2013

Articolo -1 - Denominazione e sede sociale

E' costituita con sede in MONTALCINO (SI) Via LOC. OSTICCIO un'Associazione sportiva, ai sensi degli art. 36 e ss. Codice Civile denominata " **Associazione Sportiva Dilettantistica COMPAGNIA ILCINESE ARCIERI MONTALCINO**" oppure brevemente "Arcieri Montalcino" che nel proseguo del presente statuto potrà essere denominata semplicemente "Associazione"

Articolo - 2 - Scopo

- 1 - L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
- 2 - L'Associazione, ha per finalità lo sviluppo, la diffusione e la propagazione del tiro con l'arco in tutte le sue componenti, sportive, agonistiche, amatoriali, didattiche, scientifiche e le attività ad esse connesse. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti e attrezzature sportive abilitate alla pratica del tiro con l'arco, nonché allo svolgimento dell'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento alla pratica della medesima disciplina sportiva. Potrà anche programmare, curare ed incentivare l'attività agonistica dei suoi iscritti al fine di migliorarne i risultati sportivi. Nella sede l'Associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro. Per il raggiungimento degli scopi, l'Associazione agirà con ogni mezzo di promozione ritenuto idoneo ed in particolare mediante l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni, a competizioni sportive, a convegni e incontri atti a sensibilizzare l'opinione pubblica alle finalità associative.
- 3 - E' caratterizzata altresì dalla democraticità e uguaglianza dei diritti degli associati, dall'elettività delle cariche associati e dall'obbligatorietà del bilancio. L'Associazione si avvarrà prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite, dei propri aderenti; non assumerà lavoratori dipendenti né si avvarrà di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
- 4 - L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale dello Stato Italiano e dell'ordinamento sportivo; si conforma alle norme direttive del Comitato internazionale olimpico (CIO), del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), nonché agli statuti e ai regolamenti della FITARCO, e a quelli delle Federazioni e Organismi Internazionali cui quest'ultima è affiliata o aderente. In particolare accetta incondizionatamente la normativa antidoping di CONI e FITARCO.
- 5 - L'Associazione s'impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della FITARCO dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità Federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare, attinenti l'attività sportiva.
- 6 - Costituiscono, quindi, parte integrante del presente Statuto le norme dello Statuto e dei Regolamenti della FITARCO nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società affiliate.

Articolo - 3 - Durata:

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

Articolo - 4 - Domanda d'ammissione

- 1 - Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali dell'Associazione, previo tesseramento alla FITARCO tramite la stessa associazione ed iscrizione a questa con pagamento delle relative quote. E' espressamente escluso ogni limite sia temporale sia operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
- 2 - Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che ne fanno richiesta e che siano dotate di un'irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione del CONI, della FITARCO e dei suoi organi.
- 3 - Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
- 4 - La validità della qualità di socio è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui eventuale diniego deve essere sempre motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea generale.
- 5 - In caso di domanda d'ammissione a socio presentata da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. L'esercente patria potestà che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione rispondendo verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
- 6 - La quota associativa potrà essere differenziata in base alla classe e divisione di iscrizione nonché al tipo di attività sportiva ed agonistica ed all'utilizzo degli impianti. Potranno essere stabilite delle tariffe orarie e/o giornaliere per l'utilizzo di taluni impianti. La quota associativa non può essere trasferita a terzi.
- 7 - E' altresì prevista la figura di "Socio Sostenitore" riservata a coloro che per spirito di supporto all'attività sportiva svolta dall'Associazione e di adesione ai suoi scopi istituzionali, versano spontaneamente una quota, quale erogazione liberale, a favore dell'Associazione. I soci sostenitori, quali semplici benefattori non hanno diritto di voto nelle assemblee sociali. L'ammissione a socio sostenitore è valida dalla data del pagamento della quota di iscrizione nelle modalità definite dal Consiglio Direttivo, e si conserva, salvo revoche disposte e motivate, con il pagamento della quota annuale, stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno. I Soci Sostenitori, purché in regola con il pagamento della quota annuale, hanno diritto ad avere visibilità sul sito internet della Compagnia Arcieri, nonché di pubblicità mediante cartelloni pubblicitari durante le gare che si svolgeranno nel corso della stagione sportiva.
- 8 - Ogni anno il consiglio direttivo può decidere la iscrizione come "socio speciale" di persone che hanno contribuito in maniera materiale e morale alla attività sportiva e sociale della compagnia. Il socio speciale pagherà una quota ridotta decisa dal Consiglio comprensiva di quota associativa Fitarco. Pertanto il socio speciale (maggiorrenne) ha diritto di voto in assemblea. Questa facoltà del Consigli è esclusa negli

anni in cui è prevista l'assemblea elettiva ordinaria. Il Presidente e/o il Consiglio per esigenze organizzative della società, dei tecnici e delle squadre possono decidere ogni anno, compreso quello ove è prevista l'assemblea elettiva ordinaria, l'iscrizione agevolata di soci minorenni che nel periodo di agevolazione non acquisiscano diritto di voto in assemblea.

Articolo - 5 - Diritti ed obblighi dei soci:

- 1 - Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto sarà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile che si svolgerà dopo il raggiungimento della maggiore età. I principi del presente comma sono regolati dalle norme delle assemblee.
- 2 - Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione.
- 3 - La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette da Consiglio Direttivo e la Sede sociale, gli impianti adibiti alla pratica del tiro con l'arco e ad usare le attrezzature comuni, secondo le norme stabilite dall'apposito regolamento. L'utilizzo delle attrezzature e degli impianti è riservata ai soci con le modalità e le eventuali eccezioni stabilite dal regolamento.
- 4 - Ogni socio ha l'obbligo di tenersi informato sulle modalità di pubblicazione degli atti quali indirizzo di sito web, ubicazione della bacheca degli avvisi e suo eventuale spostamento.

Articolo - 6 - Decadenza dei Soci:

- 1 - I Soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:
 - a) Dimissione volontaria, intendendo con questa anche il passaggio ad altra società
 - b) Morosità protrattasi per oltre (Sei) mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa.
 - c) Radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta degli elementi il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio
 - d) Scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'art. 24 del presente Statuto.
- 2 - Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea Ordinaria. Nel corso di tale Assemblea alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.
- 3 - L'Associato radiato non può essere più riammesso, salvo apposita deliberazione assembleare di riammissione da effettuarsi non prima dei due anni dalla radiazione.

Articolo - 7 - Organi

Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea generale dei soci,
- b) il Presidente,
- c) il Consiglio Direttivo.

Articolo - 8 - Assemblea generale dei soci

- 1 - L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
- 2 - La convocazione dell'assemblea potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto, in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta, che propone l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo che vi provvede nei tempi e modi previsti, comunque non oltre 60 giorni dalla richiesta. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo e viene convocata entro i successivi 60 giorni nella stessa seduta in cui tali consiglieri hanno manifestato la loro volontà.
- 3 - L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, in ogni caso, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
- 4 - Le assemblee sono generalmente presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
- 5 - L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.
- 6 - L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
- 7 - Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce e regola le modalità e l'ordine delle votazioni.
- 8 - Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo - 9 - Diritti di partecipazione

- 1 - Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.
- 2 - Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta non più di (UNO) associati.

Articolo - 10 - Compiti dell'Assemblea

- 1 - La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima dell'effettuazione, mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione, avviso sul sito web della Compagnia e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria e/o elettronica e/o fax e/o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie trattate. Ogni socio dovrà comunicare esplicitamente un indirizzo di posta elettronica, oppure un fax, oppure un recapito postale al quale effettuare le convocazioni dell'assemblea e trasmettere gli atti che lo riguardano. In mancanza di tale esplicita comunicazione avranno valore di notifica, anche per la convocazione dell'assemblea, l'affissione nelle bacheche della compagnia e la pubblicazione sul sito web della Compagnia stessa.
- 2 - L'assemblea ordinaria deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'esame del bilancio preventivo.
- 3 - L'assemblea elettiva (considerata ordinaria) deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, a scadenza del mandato o per la sostituzione dei membri, come previsto dal presente Statuto, per eleggere i componenti del Consiglio direttivo.

- 4 - Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame per convocazione voluta dalla maggioranza dei soci o del consiglio direttivo.

Articolo - 11 - Validità delle Assemblies

- 1 - L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto a un voto.
- 2 - L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 3 - Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera a maggioranza con il voto dei presenti.

Articolo - 12 - Assemblea straordinaria

- 1 - L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno quindici giorni prima dell'adunanza con le stesse modalità dell'assemblea ordinaria. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
- 2 - L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello Statuto sociale, atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'Associazione, scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione. L'assemblea straordinaria può anche essere convocata in concomitanza con quella ordinaria. Nell'invito però deve essere comunque riportata la dizione "Assemblea Ordinaria e straordinaria", devono utilizzarsi i maggiori tempi di convocazione previsti per l'assemblea straordinaria, le deliberazioni di competenza dell'assemblea Straordinaria saranno trattate separatamente ed assunte con le maggioranze previste per quest'ultima.

Articolo - 13 - Consiglio Direttivo

- 1 - Il Consiglio Direttivo è composto di un numero di membri pari a CINQUE (quattro oltre al Presidente), eletti dall'assemblea. In caso il numero degli aventi diritto al voto superasse il numero di 100 il numero di membri del consiglio è elevato a SETTE (Sei oltre al Presidente). Il numero dei consiglieri viene determinato dall'anagrafe dei votanti dell'assemblea elettiva. Tale numero non varia sino alla successiva assemblea elettiva generale, intendendo con questa termine l'assemblea in cui viene eletto il Presidente e l'intero Consiglio. Hanno diritto di voto per la elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo i soci maggiorenni, in regola con pagamento delle quote e regolarmente inseriti nella lista del sito FITARCO al settimo giorno antecedente la votazione. Tale lista costituisce il riferimento per l'anagrafe dei votanti. Riguardo al compimento della maggiore età il riferimento è stabilito alla data programmata per la votazione. Si procede preliminarmente alla elezione del Presidente. Per l'elezione del Presidente ogni iscritto ha diritto ad esprimere un nominativo. Risulterà eletto il socio eleggibile che ha riportato il maggior numero di voti. In caso di parità sarà effettuato il ballottaggio fra i soci più votati. In caso di ulteriore parità sarà eletto il socio che per primo è stato iscritto alla FITARCO. Dopo la proclamazione del Presidente, si effettuerà l'elezione dei consiglieri che lo affiancheranno. Ogni iscritto con diritto di voto potrà votare due nominativi fra i soci eleggibili (il Presidente eletto non è, ovviamente, ulteriormente eleggibile come consigliere). Questo nel caso di elezione di quattro consiglieri. Invece nel caso di elezione di Sei consiglieri ogni iscritto con diritto di voto potrà votare tre nominativi. Se prima di procedere alle votazioni per l'elezione del Presidente e del Consiglio almeno la metà +1 dei presenti aventi diritto di voto (compreso le deleghe) inoltra una lista di nominativi con il nome del Presidente e dei consiglieri eleggibili oltre a due nominativi di consiglieri di riserva (in ordine) per l'eventuale subentro, si procederà a scrutinio segreto alla votazione per l'elezione diretta di tale Presidente e di tale consiglio con unica opzione (SI/NO). L'elezione avrà esito positivo se riscuoterà almeno i 2/3 dei voti espressi (non saranno conteggiate le astensioni, schede bianche e schede nulle). Un iscritto può sottoscrivere solo una lista di candidati. Qualora non si dia corso alla elezione della lista o questa non raggiunga il quorum previsto si procederà alle votazioni ordinarie come precedentemente specificato.
L'espressione di voto per fini elettivi è sempre segreta. Tutti gli incarichi sociali s'intendono a titolo gratuito. Il Consiglio dura in carica 4 (quattro) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni saranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
- 2 - Possono ricoprire cariche sociali i soci che hanno diritto di partecipare all'assemblea elettiva con diritto di voto, che non si trovino inibiti dai pubblici incarichi o dalla incompatibilità per cariche dirigenziali previste dalle norme e dai regolamenti del CONI e della FITARCO.
- 3 - Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 4 - In caso di parità il voto del Presidente è determinante.
- 5 - Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, con le formalità, ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo, atte a garantirne la massima diffusione.
- 6 - Il membro del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, si assenti per tre riunioni consecutive, decade dalla carica. La mancanza di valida giustificazione deve essere espressamente dichiarata nei verbali e notificata ogni volta almeno a mezzo email al consigliere assente.

Articolo - 14 - Dimissioni

- 1 - Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri i rimanenti provvederanno all'integrazione del Consiglio con il subentro dei primi candidati non eletti alla carica di consigliere, in ordine di lista o di votazioni (soci che abbiano riportato almeno un voto). In caso di esaurimento della lista sarà indetta una assemblea elettiva per l'elezione dei consiglieri necessari. Nella elezione, ogni iscritto con diritto di voto potrà esprimere un numero di preferenze pari alla metà dei consiglieri eleggibili con approssimazione per eccesso alla cifra intera.
- 2 - Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte provvisoriamente dal Vicepresidente, fino alla nomina del nuovo Presidente, tramite apposita assemblea elettiva.
- 3 - Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere il Presidente e la maggioranza originaria dei suoi componenti. Nel caso di elezione per lista il decadimento dell'intero consiglio avverrà per dimissione o decadimento contemporaneo del Presidente e di un consigliere. Al verificarsi di tali eventi dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente

agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

Articolo - 15 - Convocazione Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne è fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri, senza formalità. Eccezionalmente e per decisioni improrogabili il Presidente potrà assumere iniziative inerenti le competenze del consiglio anche tramite informativa telefonica o telematica dei consiglieri, con acquisizione del loro parere e del loro voto. La verbalizzazione e ratifica formale sarà effettuata nel consiglio successivo da convocarsi entro trenta giorni dalla decisione.

In particolari e motivate condizioni la partecipazione di uno o più consiglieri alle sedute del consiglio potrà avvenire in videoconferenza.

Articolo - 16 - Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci.
- b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta l'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto delle norme dell'Art.8 e seguenti del presente Statuto.
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci, qualora si dovessero rendere necessari;
- f) attuare le finalità previste dallo Statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.
- g) Stipulare atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari.
- h) Stipulare contratti di gestione, di locazione, di compravendita anche rateali di macchine, di forniture, di appalto, di permuta, aprire conti correnti bancari, contrarre assicurazioni varie ed in particolare accedere a finanziamenti bancari, contrarre mutui, contratti di leasing e assumere ogni altro impegno finanziario non previsto, formare commissioni e/o gruppi di lavoro, per la gestione delle strutture ricreative dell'Associazione, e commissioni sportive e comunque sono demandati al Consiglio tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
- i) Nominare il rappresentante dei tecnici o degli atleti al verificarsi della previsione di cui all'Art.2, c7 di questo Statuto.
- l) Nominare tecnici, animatori, specialisti per lo svolgimento delle attività societaria e pratica sportiva.
- m) Stabilire atleti, tecnici e dirigenti che hanno diritto a rimborso parziale o totale per attività agonistica e di rappresentanza.

Articolo - 17 - Il Presidente

Il Presidente, è nominato dall'assemblea. Dirige l'Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali; ne è il legale rappresentante per ogni evenienza. In mancanza di diversa specifica delibera del Consiglio o dell'Assemblea rappresenterà la società nelle assemblee FITARCO e CONI e in ogni manifestazione.

Articolo - 18 - Il Vicepresidente

Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali sia espressamente delegato.

Articolo - 19 - Il Segretario

Il Segretario, nominato dal consiglio direttivo, dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo. Può essere persona sia interna che esterna al consiglio direttivo, ma comunque deve avere la qualifica di iscritto alla compagnia.

Articolo - 20 - Il Rendiconto

- 1 - Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economica/finanziaria dell'Associazione.
- 2 - Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale ed economica/finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
- 3 - Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Articolo - 21 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo - 22 - Fondo comune

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione.

Articolo - 23 - Clausola Compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi, saranno devolute all'esclusiva competenza degli Organi e delle norme che disciplinano la giustizia in seno alla FITARCO, definiti dal suo Statuto e dai regolamenti che ne discendono.

Articolo - 24 - Scioglimento

- 1 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, e validamente costituita con la presenza di almeno 4/5 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione di almeno 4/5 dei soci esponenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da

parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con esclusione delle deleghe.

- 2 - L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.
- 3 -La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini sportivi, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3 comma 190, L. 23.12.1996 n° 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo - 25 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della FITARCO cui l'Associazione è affiliata, in subordine quelli del CONI, in ulteriore subordine le norme del codice civile.